

Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

TITOLO III

POLITICHE ATTIVE E TUTELA DEL LAVORO

CAPO I

Promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali

Art. 29

(Finalità e destinatari)(1)(3)(6)(7)(8)

1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:

- a)** soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46;
- b)** soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;
- c)** donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.

3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 26/2012

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013

4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016

5 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 24/2016

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018

8 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 30

(Promozione dell'occupazione)(1)(2)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1.

(12)

2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale.

(13)

2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

(3)

2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di espansione.

(4)(14)

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
- 3 Comma 2 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012
- 4 Comma 2 ter aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 26/2012
- 5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 93, L. R. 14/2012
- 6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
- 7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
- 8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
- 9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
- 10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
- 11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
- 12 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
- 13 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020
- 14 Parole sostituite al comma 2 ter da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020

Art. 31

(Promozione di nuove attività imprenditoriali)(1)(2)(3)(4)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi finalizzati alla costituzione o all'acquisizione di una partecipazione prevalente da parte dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in nuove imprese aventi sede operativa nel territorio della regione, con particolare riferimento alle spese di investimento, all'acquisizione di beni e servizi di consulenza e alla partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.

(5)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013

4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 27, L. R. 6/2013, nei limiti di quanto previsto ai commi 28 e 29 del medesimo art. 9 L.R. 6/2013.

5 Parole soppresse al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 32

(Lavoro in cooperativa)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale ovvero nell'Albo nazionale delle cooperative, purché l'inserimento avvenga nel rispetto della contrattazione collettiva, come prevista all'articolo 77, comma 3, lettera a).

(9)(10)(11)

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008
- 3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013
- 4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014
- 5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
- 6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
- 7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
- 8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
- 9 Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
- 10 Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020
- 11 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 33

(Promozione della stabilità occupazionale)(1)(2)(5)(6)(8)(9)(10)(11)

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento, che prevedono, in particolare:

a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato o precario, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;

b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);

c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato

rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

(4)(7)(12)

2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.

3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età e delle donne;

b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).

(3)(13)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 66, L. R. 17/2008

3 Comma 3 bis aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 5/2012

4 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.

5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013

6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014

7 Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

- 8** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015
- 9** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015
- 10** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017
- 11** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018
- 12** Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
- 13** Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 bis da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

Art. 33 bis

(Misure fiscali)(1)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statutospeciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione nelle seguenti ipotesi:

a) per il perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 30, 32 e 33, per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori e con riferimento a specifiche forme contrattuali;

b) per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi nazionali, aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), finalizzate all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo dei lavoratori.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 34

(Politiche per il prolungamento della vita attiva)(1)

1. La Regione, al fine di favorire il prolungamento della vita attiva degli anziani, promuove azioni sperimentali di sistema che prevedono il concorso delle seguenti misure:

a) incentivi al prolungamento della vita attiva;

b) sostegni mirati al reinserimento al lavoro;

c) formazione professionale specifica e mirata che consenta di adeguare le competenze dei soggetti interessati o che favorisca il passaggio generazionale delle competenze tra i lavoratori.

(2)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 45, L. R. 22/2007

2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 35

(Interventi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003)

1. Le Agenzie per il lavoro autorizzate, che intendono operare ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003 mediante l'utilizzo di risorse pubbliche regionali o mediante forme di raccordo e sostegno della Regione, sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:

a) ottenimento dell'accreditamento dalla Regione ai sensi della presente legge;

b) stipula di una convenzione, sulla base di un modello approvato con deliberazione della Giunta regionale;

c) integrale rispetto, da parte delle imprese utilizzatrici, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle

organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

d) obbligo di svolgere gli interventi formativi in favore di tutti i lavoratori coinvolti;

e) rispetto delle prescrizioni individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

(1)(2)

2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, individua:

a) gli standard minimi dei piani di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e degli interventi formativi che devono essere erogati;

b) i requisiti professionali dei tutor aziendali;

c) le procedure per la verifica della conformità alla vigente normativa statale e regionale dei percorsi di reinserimento lavorativo effettuati;

d) i criteri per la definizione della congruità dell'offerta lavorativa da parte del soggetto svantaggiato, anche in relazione alla condizione di svantaggio personale o familiare del lavoratore;

e) le cause che legittimano il rifiuto dell'offerta lavorativa da parte del soggetto, senza che lo stesso incorra nella decadenza di indennità o diritti.

(3)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

3 Parole soppresse al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Art. 35 bis

(Sostegno e promozione di iniziative ed eventi)(1)

1. La Regione sostiene la realizzazione di iniziative ed eventi organizzati da soggetti, pubblici e privati, finalizzati:

a) a diffondere la conoscenza del funzionamento e delle dinamiche del mercato del lavoro;

b) a fornire alle persone le informazioni necessarie per operare scelte consapevoli in tema di percorsi di istruzione e formazione;

c) a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Con regolamento regionale sono definiti tipologie di beneficiari, criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei benefici di cui al comma 1.

3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro promuove direttamente iniziative ed eventi volti a perseguire le finalità di cui al comma 1.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 17/2020

CAPO II

Inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Art. 36

(Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità)(9)

1. In attuazione dei principi della legge 68/1999 e in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 41/1996, la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, sostenendone l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il

concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.

(10)

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, tenendo conto delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni delle persone con disabilità;

b) promuove la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone con disabilità anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati;

c) sostiene la personalizzazione degli interventi di formazione delle persone con disabilità per un più efficace inserimento al lavoro.

(1)(3)(11)

3. Gli obiettivi e le priorità di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone con disabilità, declinati anche attraverso apposite linee guida organizzative e metodologiche, sono realizzati in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro e alla piena integrazione delle persone con disabilità, valorizzando il ruolo del terzo settore.

(12)

3 bis. Al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999, la Regione definisce:

a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;

b) le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;

c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui al comma 2, lettera a), nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;

d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i relativi percorsi formativi;

e) con regolamento regionale, le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 68/1999;

f) con regolamento regionale, i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999;

g)

(ABROGATA)

h) le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38;

i) ogni altro atto programmatico o di indirizzo finalizzato alla realizzazione della legge 68/1999, per quanto di competenza regionale.

(2)(4)(5)(6)(7)(8)(13)

Note:

1 Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.

2 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 63, L. R. 17/2008

3 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

4 Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

5 L'abrogazione del comma 63 dell'art. 10, L.R. 17/2008, disposta erroneamente dall'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. 13/2015, si intende non produttiva di effetti a carico del comma 3bis del presente articolo.

6 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 3 bis da art. 36, comma 2, L. R.

6/2006 nel testo modificato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2015

7 Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 24/2016

8 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera b), L. R. 24/2016

9 Rubrica dell'articolo modificata da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

10 Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

11 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020

12 Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020

13 Lettera g) del comma 3 bis abrogata da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020

Art. 37

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 31, comma 1, L. R. 13/2015

3 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera e), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Art. 38

(Servizi del collocamento mirato)(2)(5)

1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento

lavorativo delle persone con disabilità, nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali, operano i Servizi del collocamento mirato che, oltre agli adempimenti finalizzati all'avviamento lavorativo e al rispetto degli obblighi di cui alla legge 68/1999, provvedono:

a) alla progettazione e realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno della rete integrata dei servizi, anche avvalendosi della sottoscrizione di apposite convenzioni con i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge 41/1996 ovvero con altri Servizi pubblici idonei allo svolgimento di detta attività;

b) alla consulenza specialistica alle imprese per le finalità di cui all'articolo 36 e in particolare per rendere efficaci i percorsi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a);

c) alla diffusione delle opportunità previste per le imprese in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

d) alla sperimentazione, di concerto con i servizi sociosanitari, di progettualità innovative in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle capacità globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.

Note:

1 Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12 della presente legge.

2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 36, comma 5, L. R. 13/2015

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018.

5 Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 38 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 64, L. R. 17/2008

2 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera f), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Art. 39

(Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità)(1)

1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

2. Il Fondo è alimentato:

a) dagli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 68/1999;

b) dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999;

c) dai conferimenti di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;

d) da somme stanziare dalla Regione.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, il Fondo è destinato a sostenere il collocamento mirato delle persone con disabilità attraverso azioni finalizzate all'inserimento e all'integrazione lavorativa, in particolare, attraverso:

a) interventi volti a sostenere l'assunzione e la stabilizzazione occupazionale,

l'attivazione di tirocini, la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro, l'accessibilità e la rimozione delle barriere che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro, la realizzazione di percorsi personalizzati, l'attuazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo, lo svolgimento di attività di tutoraggio, anche con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 , lo svolgimento di attività di formazione e l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

b) progetti sperimentali elaborati dagli enti individuati dalla legge 68/1999, relativi alle persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro;

c) specifiche progettualità attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con gli organismi deputati alla realizzazione del collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999.

(2)(4)

3 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione degli interventi di cui al comma 3 che abbiano natura contributiva.

(3)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

2 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016

3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016

4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 28, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 40

(Validazione delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità)(5)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, possono essere stipulate convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2.

(1)(3)

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce con propria deliberazione i criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, disciplinando in particolare:

a) il coefficiente minimo di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;

b) i limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;

c) le modalità con cui i datori di lavoro potranno aderire alle convenzioni;

d) le procedure per l'individuazione dei lavoratori con disabilità che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, debbono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.

(2)(4)(6)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

3 Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

5 Rubrica dell'articolo modificata da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

Art. 41

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 41/1996.

Art. 42

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.

Art. 43

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.

2 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.

Art. 44

(Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista)

1. La Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 113/1985, è istituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o un dirigente suo delegato, con funzioni di presidente;

b) quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille e con conoscenza delle materie idonee al conseguimento delle qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente.

(1)(3)(4)

1 bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), è previsto anche un componente supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento.

(2)

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.

Note:

1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

CAPO III

Previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale

Art. 45

(Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali)

1. La Regione, con il concorso delle parti sociali, realizza e sostiene azioni volte a raggiungere i seguenti obiettivi:

a) prevenire le situazioni di grave difficoltà occupazionale e limitare i conseguenti problemi occupazionali dei lavoratori in esubero, con particolare riguardo alle categorie più esposte quali le donne e le persone di età superiore a quarantacinque anni;

b) affrontare e ridurre l'impatto negativo delle situazioni di crisi sulle persone, sul territorio e sul mercato del lavoro;

c) contribuire a difendere il patrimonio produttivo regionale e le risorse professionali e imprenditoriali;

d) favorire accordi tra imprese dello stesso ramo produttivo atti a fronteggiare situazioni di crisi occupazionale.

(2)

2. Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, la Regione:

a) definisce una procedura di intervento integrata, condivisa e partecipata con le parti sociali comprendente l'individuazione dei criteri e degli indicatori mirati all'osservazione delle gravi difficoltà occupazionali a livello settoriale, territoriale o aziendale;

b) svolge, per il tramite dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, attività di monitoraggio continuo del mercato del lavoro regionale, delle sue dinamiche evolutive e delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base dei criteri e degli indicatori di cui alla lettera a).

(1)(3)(4)

3. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.

Note:

1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

4 Comma 2 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 46

(Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale)(6)

1. Anche a seguito di segnalazioni a opera delle parti sociali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione sociale nei seguenti casi:

a) in presenza di una situazione di difficoltà occupazionale riguardante, nel suo complesso, uno specifico settore produttivo o uno specifico territorio in ambito regionale;

b) in presenza di una situazione di criticità aziendale che, per il possibile impatto negativo tenuto conto anche delle ricadute sull'indotto, configura una situazione di difficoltà occupazionale rilevante a livello regionale.

2. In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

3. A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.

4. La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

5. La situazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 1, lettera b), sussiste in tutti i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione di cessazione totale o parziale di attività, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 della legge 223/1991, con il conseguente avvio di una o più procedure di licenziamento collettivo ovvero con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione totale o parziale di attività.

6. Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'articolo 47.

7. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.

Note:

1 Parole soppresse al comma 3 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.

2 Parole soppresse al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017

4 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017

5 Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 30, L. R. 37/2017

6 Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 47

(Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale)(4)

1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso prevede:

a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;

b) i progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, attraverso apposite misure di accompagnamento, con il concorso preminente dei servizi pubblici per l'impiego;

c) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale;

d) le eventuali modalità di partecipazione delle imprese al finanziamento dei progetti di cui alle lettere b) e c).

2. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.

3. Il Piano di cui al comma 2 ha efficacia per un periodo di dodici mesi, prorogabile secondo la procedura di cui al comma medesimo.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 8), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.

2 Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera a), numero 9), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.

3 Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

4 Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 48

(Interventi)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

1. Anche al fine di perseguire la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015, che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

(10)

2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.

3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.

Note:

1 Comma 3 bis aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 4/2013

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 22, L. R. 6/2013

3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 36, L. R. 27/2014

4 Comma 2 abrogato da art. 34, comma 1, lettera h), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/2015

6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 1, L. R. 34/2015

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 7/2017

8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/2018

9 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 17/2020

10 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

CAPO IV

Pari opportunità e qualità del lavoro

Art. 49

(Parità di genere) (1)

1. La Regione promuove, anche con il coinvolgimento delle parti sociali, degli enti e delle associazioni ed organizzazioni esponenziali dei territori e della cittadinanza attiva, azioni positive per la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale, alla progressione in carriera, alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali e per il superamento del divario retributivo di genere.

(2)(3)

2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attività lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori più innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.

2 bis. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni per la riduzione del divario salariale e il raggiungimento di una reale parità retributiva tra uomini e donne, e in particolare promuove:

a) azioni per favorire l'emersione e la trasparenza dei dati relativi ai livelli di retribuzione anche mediante pubblicizzazione e diffusione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 198/2006;

b) progetti di sensibilizzazione sulla parità retributiva e di adozione delle migliori pratiche in materia;

c) azioni di orientamento e formazione volte a contrastare stereotipi e ad accrescere la partecipazione delle ragazze a percorsi scolastici e accademici in discipline scientifico-tecnologiche e a rafforzare le loro competenze tecniche e digitali;

d) introduzione della parità retributiva come criterio premiante per l'assegnazione di contributi e incentivi alle imprese.

(4)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

4 Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

Art. 50

(Benessere dei lavoratori e innovazione organizzativa)(1)(4)

1. La Regione promuove la realizzazione nei luoghi di lavoro di iniziative finalizzate al benessere dei lavoratori e al rafforzamento dei livelli di salute e sicurezza e favorisce i processi di innovazione organizzativa e l'attuazione di forme di lavoro agile che contribuiscano a elevare la qualità e la sicurezza della vita lavorativa, favorendone la conciliazione con i tempi e le esigenze di vita familiare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, ferme restando le iniziative di cui all'articolo 33 bis, può concedere, anche ricorrendo a risorse dell'Unione europea, incentivi alle imprese per l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro finalizzati a promuovere il benessere organizzativo anche utilizzando le possibilità offerte dalle tecnologie informative, fra cui il lavoro agile, i piani aziendali di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi e di potenziamento delle dotazioni informatiche. La Regione può altresì concedere incentivi alle imprese che, singolarmente oppure in sinergia con altre imprese e realtà pubbliche o private del territorio, sviluppano una offerta di servizi a favore dei propri lavoratori e a favore della comunità.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove altresì azioni di informazione e formazione rivolte a imprese, lavoratori e parti sociali.

4. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 28 bis,

promuove attività di studio e valutazione delle forme di lavoro agile e delle iniziative di promozione del benessere aziendale attuate sul territorio regionale, nonché dei loro effetti.

Note:

1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017

3 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017

4 Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 51

(Responsabilità sociale dell'impresa)

1. La Regione promuove l'adozione del bilancio sociale, la certificazione etica e la diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa, quali strumenti utili a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro.

(1)

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene iniziative imprenditoriali finalizzate al miglioramento della qualità della salute, della sicurezza, del lavoro e delle relazioni industriali e all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, così come le attività volte a tutelare le condizioni ambientali, a favorire la parità di genere e le esigenze di conciliazione di vita lavorativa e familiare.

(2)

2 bis. La Regione promuove altresì la diffusione e lo scambio di buone prassi e la realizzazione di iniziative di premialità e di certificazione di azioni socialmente responsabili, anche attraverso le procedure di concertazione sociale di cui all'articolo 5 bis.

(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

2 Comma 2 sostituito da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

3 Comma 2 bis aggiunto da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

Capo IV bis

Misure di sostegno alla condivisione delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra tempi di vita familiare e impegni lavorativi

Art. 51 bis

(Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari)(1)

1. La Regione pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:

a) sviluppo di servizi educativi per l'infanzia e di cura per la persona e la famiglia, da realizzarsi nell'ambito delle norme regionali in materia di politiche familiari e di politiche sociali;

b) attivazione di specifici servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori;

c) promozione di piani, aziendali e territoriali, e di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario di lavoro, il telelavoro, il lavoro agile e lo sviluppo di servizi alla famiglia, anche a livello aziendale;

d) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla normativa nazionale in materia, in particolare dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e per favorire la condivisione delle responsabilità familiari;

e) misure di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori al rientro al lavoro dopo un'assenza per la fruizione di congedi di maternità, paternità e parentali o a seguito di un periodo di cura o di malattia propria o di un familiare;

f) azioni di supporto e di formazione alle lavoratrici e ai lavoratori, realizzate anche mediante il ricorso a risorse dell'Unione europea, per la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle di cura familiare di minori o delle persone non autosufficienti con essi conviventi.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 51 ter

(Servizi per il supporto alla conciliazione tra responsabilità familiari e impegni lavorativi)(1)

1. Per le finalità di cui all'articolo 51 bis, comma 1, lettera b), la Regione attiva, nell'ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori con la finalità di:

a) facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda e offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare per persone che necessitano, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di prestazioni individualizzate;

b) favorire la veicolazione di informazioni in merito a:

1) fruizione dei congedi e delle facilitazioni o modulazioni orarie previsti dalla normativa lavoristica e dalla contrattualistica, anche in un'ottica di condivisione degli impegni genitoriali o familiari;

2) normativa e contrattualistica inerente il lavoro domestico;

3) accesso ai servizi del territorio e disponibilità di eventuali incentivi o benefici nazionali o regionali in materia;

c) promuovere la qualità del lavoro domestico, anche attraverso percorsi formativi e

di acquisizione di competenze professionali.

2. I servizi operano in raccordo con i servizi sociali dei Comuni, con le strutture del sistema sanitario regionale competenti e con gli istituti di patronato del territorio.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i servizi possono rapportarsi con la Consigliera o il Consigliere di parità regionale e di area vasta per lo scambio di informazioni e buone prassi.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020

CAPO V

Contrasto del lavoro sommerso e irregolare e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Art. 52

(Finalità e interventi)

1. La Regione, al fine di accrescere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare:

a) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici competenti dell'Amministrazione centrale dello Stato;

b) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento degli altri soggetti interessati a livello regionale;

c) favorisce la realizzazione di iniziative e progetti, concertati con i soggetti interessati, le parti sociali e gli enti bilaterali, finalizzati ad attuare gli obiettivi di cui al presente articolo;

d) sostiene le nuove lauree specialistiche in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro;

e) sviluppa progetti volti alla conoscenza dei diritti dei lavoratori relativamente alle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

2. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, lettera b), sono emanati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, previa concertazione con le parti sociali, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Università degli studi di Trieste e di Udine convenzioni per la realizzazione di iniziative formative finalizzate a promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere iniziative concordate tra le parti sociali utili a una più efficace azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e a promuovere campagne di informazione che accrescano la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 53

(Contrasto al lavoro sommerso e irregolare)

1. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro e l'Assessore regionale competente in materia di protezione sociale, in accordo con il Comitato di cui all'articolo 6, promuovono protocolli d'intesa con le articolazioni regionali dell'INPS, dell'Ispettorato del lavoro e dell'INAIL e con ogni altro soggetto competente, al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, concordare linee di intervento e diffondere la cultura del lavoro regolare, sentite le parti sociali e il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

(1)(2)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 17/2020

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 54

(Sicurezza sul lavoro)(1)

- 1.** La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, il Piano regionale della prevenzione, di durata quinquennale, in cui vengono indicati obiettivi specifici e cronoprogramma delle attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari, anche tenendo conto delle eventuali indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e del parere del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 56. Gli obiettivi, i requisiti e i criteri oggetto della valutazione sono declinati nel "Documento per la valutazione" del Piano, contestualmente approvato.
- 2.** Sono garantite ai servizi di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro le dotazioni organiche minime approvate con deliberazione della Giunta regionale.
- 3.** La verifica del raggiungimento degli obiettivi è attribuita alla Direzione centrale competente in materia di salute, che ne riferisce gli esiti agli Assessori regionali competenti in materia di salute e di lavoro e al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56. La Direzione centrale competente trasmette annualmente alla Direzione operativa del Centro nazionale della prevenzione e il controllo delle malattie idonea documentazione sulle attività svolte.

Note:

- 1** Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 55

(Criteri e modalità per la concessione degli incentivi)

- 1.** I criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente capo sono determinati con regolamento regionale, emanato su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56.

Art. 56

(Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, il quale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) coordina le iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, all'assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla emersione del lavoro sommerso e irregolare;

b) svolge attività di supporto nei confronti degli organi tecnici di vigilanza anche attraverso l'attività di interpello, al fine di garantire uniformità e omogeneità degli interventi a livello regionale;

c) riceve dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con cadenza almeno biennale, il rapporto sull'andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ottenuto anche dall'elaborazione dei dati disponibili nel database Flussi Informativi INAIL-Regioni;

d) formula, anche sulla base di un monitoraggio della situazione, indicazioni per una corretta formulazione dei documenti aziendali di valutazione dei rischi.

(1)(2)

2.

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

3 Comma 2 abrogato da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020

Art. 56 bis

(Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)(1)

1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.

2. La Regione istituisce il Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.

(2)

3. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, i destinatari, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

4. L'applicazione del Fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2007.

(3)

4 bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale delle attività svolte dalla Protezione civile regionale i contributi a valere sul Fondo regionale di solidarietà di cui al comma 2 sono concessi, nei termini e con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, anche a favore dei familiari dei volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che siano deceduti nell'adempimento del servizio di protezione civile, anche al di fuori del territorio regionale, a condizione che tale circostanza sia attestata dal responsabile della struttura regionale di Protezione civile e che per il sinistro abbia trovato operatività la tutela assicurativa prevista specificamente per le attività di protezione civile.

(4)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 30/2007

2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008

3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 68, L. R. 17/2008

4 Comma 4 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 10/2023 . La disposizione trova applicazione per gli eventi verificatisi a decorrere dall'1/1/2022.